Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Pag. 4709 binato al giuoco del lotto (Enalotto) . . . . Pag. 4712

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Campania

Regione Liguria

Regione Lombardia

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 15 marzo 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ROMITO Nicola Armando, tenente di vascello (CP), il 26 giugno 1973 in Ortona (Chieti). — Con sprezzo del pericolo, si slanciava, nottetempo, all'interno di un piroscafo in fiamme per trarre in salvo un componente dell'equipaggio che, ignaro di quanto stava accadendo, dormiva in una cabina già lambita dal fuoco, sottraendolo così a sicura morte. Esempio mirabile di alto senso del dovere e di operante altruismo.

Alla memoria di TONINATO Giorgio, il 10 agosto 1973 in Sagrado (Gorizia). — Mosso da generoso, irresistibile impulso, si tuffava nelle acque di un fiume per portare soccorso ad un bagnante scomparso improvvisamente in un vortice. Dopo tenace lotta, riusciva a portare in superficie il pericolante permettendogli così di salvarsi, mentr'egli, stremato dallo sforzo, veniva a sua volta trascinato dalla corrente, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

NICOLINI Giancarlo, il 6 gennaio 1974 in Mantova. — Benchè invalido non esitava a slanciarsi, con generoso impulso, nelle gelide acque di un canale per portare soccorso a due persone rimaste imprigionate nella loro autovettura uscita di strada. Dopo ripetuti tentativi riusciva ad estrarre dal veicolo, uno per volta, gli occupanti già semisvenuti. Esempio mirabile di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche.

Alla memoria di CASCIANI Elena, il 7 gennaio 1974 in Roma. — Con cosciente sprezzo del rischio, non esitava a far scudo col proprio corpo alla nipotina che stava per essere travolta da un'autovettura in corsa. Nel generoso intento, sacrificava la vita ai più nobili sentimenti di affetto e di operante altruismo

LASTA Hubert, il 15 febbraio 1974 in Brunico (Bolzano). — Lanciatosi nelle vorticose e gelide acque di un torrente con grande sprezzo del pericolo, riusciva a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, un invalido che, precipitatovi a causa di un improvviso malore, era in procinto di annegare. Fulgido esempio di grande coraggio e di perseverante umana solidarietà.

MEDAGLIE DI BRONZO

ALLEGRO Gino, il 21 giugno 1967 in Farra D'Alpago (Belluno). — Generosamente si tuffava nelle profonde acque di un lago, riuscendo a trarre in salvo, in condizioni atmosferiche particolarmente difficili, un giovane in procinto di annegare.

AMMATURO Saverio, maresciallo dei carabinieri e SANTANIELLO Giuseppe, il 7 febbraio 1973 in Bracigliano (Salerno). — Incurante del rischio, penetrava, senza indugio, assieme ad altro volenteroso, in un appartamento in fiamme, riuscendo a portare all'esterno due bombole di gas liquido già surriscaldate. Collaborava, quindi, con i vigili del fuoco nella opera di spegnimento dell'incendio.

MASSARI Natale, maresciallo dei vigili notturni, MARINI Francesco, appuntato dei vigili notturni e PELOSI Angelo, vigile notturno, il 9 ottobre 1973 in Roma. — Con fermezza e decisione, si opponeva, unitamente ad altri animosi, all'azione criminosa di alcuni malviventi armati, che tentavano di perpetrare una rapina in un grande magazzino, non esitando ad ingaggiare un conflitto a fuoco, nel corso del quale rimaneva ferito.

SOLINAS SALARIS Gavino, maresciallo dei carabinieri, ZAZZU Gavino, carabiniere e TOLA Vanni, il 20 novembre 1973 in Sedini (Sassari). — Penetrato coraggiosamente, assieme ad altri animosi, in un appartamento invaso dal fuoco, riusciva, dopo non lievi sforzi, a soffocare le fiamme che si propagavano da una bombola a gas e a domare completamente l'incendio, scongiurando così più gravi conseguenze.

LAUTA Nicola, capitano dei carabinieri, il 24 dicembre 1973 in Melfi (Potenza). — Con tempestivo intervento accorreva presso un'auto in fiamme e, apertone lo sportello, sollevava di peso il conducente già stordito per il calore ed il fumo, sottraendolo così a sicura morte. Si adoprava, quindi, con l'aiuto di un subalterno nell'allontanare il mezzo dalle altre vetture in sosta e nel dare l'avvio alle operazioni di spegnimento.

STURNIOLO Francesco, carabiniere, il 16 gennaio 1974 in Gioiosa Marea (Messina). — Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, si addentrava in un'abitazione in fiamme e, raggiunta una bombola di gas che aveva causato l'incendio, riusciva a portarla all'aperto, evitando così più gravi conseguenze. Benchè ustionato, si prodigava, quindi, nelle operazioni di spegnimento.

FELIZIANI Saverio, appuntato dei carabinieri, il 16 marzo 1974 in Campofilone (Ascoli Piceno). — Incurante del rischio, si slanciava in un appartamento in fiamme per soccorrere una persona rimasta prigioniera. Tra notevoli difficoltà riusciva a trarre in salvo il malcapitato già gravemente ustionato e ormai privo di sensi.

(5741)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1974, n. **922**.

Istituzione presso l'istituto tecnico industriale « Fratelli Calvi » di Bergamo di una scuola per odontotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del gestore dell'istituto tecnico industriale « Fratelli Calvi » sito in Bergamo, via Ghislandi n. 55/A, legalmente riconosciuto con decreto ministeriale n. 4899 del 7 maggio 1966, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, il profilo professionale e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto tecnico industriale « Fratelli Calvi », sito in Bergamo, via Ghislandi, 55/A, legalmente riconosciuto con decreto ministeriale n. 4899 del 7 maggio 1966, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico composto di ventiquattro articoli, ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1974

LEONE

COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 2

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI «ODONTOTECNICO» PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER LE ARTI AUSILIARIE SANITARIE «FRATELLI CALVI» DI BERGAMO

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La scuola per odontotecnici, istituita presso l'istituto tecnico industriale legalmente riconosciuto «Fratelli Calvi» di Bergamo, via V. Ghislandi, 55, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico della odontotecnica, diretto ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tali insegnamenti vengono impartiti attraverso un corso a formazione integrale.

Le licenze rilasciate dalla scuola come valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola ha sede in Bergamo, in locali idonei di proprietà del gestore.

Art. 3.

La scuola è dotata di autonomia amministrativa.

Art. 4.

Il gestore dell'istituto delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esse spettanti secondo la vigente legislazione nonchè su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

Il gestore provvede a fornire alla scuola:

locali sufficienti e idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;

materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;

personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio;

quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Art. 6.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sarà stabilito anno per anno dal gestore.

Art. 7.

A capo della scuola per odontotecnici è il preside che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.

Il preside convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al gestore tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti.

Art. 8.

La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola è disposta su proposta del preside dell'istituto.

Capitolo II

DELLA AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER ODONTOTECNICI

Art. 9.

Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14 muniti d. licenza di scuola media inferiore; di scuola di avviamento o di titolo equipollente.

Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuti gli studi all'estero dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana.

In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico nonchè alla disponibilità dei posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto stesso, e comunque non superiore a 35 per classe.

Art. 10.

Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

In esso l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

la sua residenza e il suo eventuale recapito agli effetti scolastici;

la data e il luogo di nascita;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e dei contributi vari.

Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicoattitudinale, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato degli studi compiuti;

d) fotografia in duplice copia.

Il certificato di cui alla lettera *b*) deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.

Art. 11.

Il preside ha facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto da infermità, di proporre l'allontanamento temporaneo e definitivo dalla scuola.

La decisione del preside è inappellabile.

Art. 12.

Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto

Art. 13.

La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 19, avverrà su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovrà essere compilata in carta legale, dovrà essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.

Art. 14.

E' facoltà del gestore erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in questa disciplina, che siano particolarmente diligenti o che appartengano a famiglia bisognosa.

Capitolo III

DELL'INSEGNAMENTO

Art. 15.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

L'allievo che risulta essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.

Art. 16.

L'anno di attività ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Dell'inizio delle lezioni verrà dato preventivo pubblico avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto, ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità ove ciò sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo; le lezioni stesse si svolgeranno di norma nel periodo dal 1° ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario scolastico fissato per l'istituto. Salvo variazioni e disposizioni che di anno in anno indicherà il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

La durata del corso a formazione integrale sarà di quattro anni.

Art. 18.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) religione;

b) cultura generale ed educazione civica;

c) matematica;
d) fisica;
e) chimica;
f) conversazione tecnica in lingua estera;
g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;
h) igiene e legislazione sanitaria;
i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata;
l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici;
m) modellazione e disegno professionale;
n) elementi di pratica commerciale;
o) esercitazioni pratiche;
p) educazione fisica.

Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari che saranno predisposti dalla scuola, conformemente alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Capitolo IV

DEGLI ESAMI E DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 19.

Al termine delle lezioni sarà tenuto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non abbiano riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, verranno promossi alla classe successiva.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale.

In caso di numerose e gravi insufficienze, l'allievo verrà respinto in sede di scrutinio; egli potrà frequentare la stessa classe per non più di due anni.

Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria in odontotecnica solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno del corso e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media di almeno cinque decimi nelle materie di ogni insegnamento e di almeno sei decimi nella condotta.

Art. 20.

Gli esami finali avranno luogo in una unica sessione, normalmente nel mese di giugno, seguendo il calendario che sarà predisposto dal Ministero della pubblica istruzione per gli esami negli istituti professionali di Stato.

Essi vertono su tutte le materie di insegnamento e comprendono prove scritte, orali e pratiche. Per l'approvazione lo allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Art. 21.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

1) il preside dell'istituto: presidente;

2) il direttore della scuola per odontotecnici: membro effettivo;

3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;

4) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo;

5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella veste di commissario governativo con i poteri demandatigli dalle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione stessa, nominato dal Ministero della pubblica istruzione o dal provveditorato agli studi di Bergamo.

Art. 22.

La commissione, il giorno della prova pratica, compila i temi in numero pari a quello dei candidati previsti per la prova stessa.

La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti, perchè gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.

Di tutte le operazioni di esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Art. 23.

In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, l'interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia sanitaria e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, che approva il testo unico delle tasse in materia di concessioni governative, e precisamente sono stabilite dal titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 maggio 1953).

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e hanno ottenuto la licenza è trasmesso all'ufficio sanitario provinciale insieme con un esemplare dei verbali di esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

Capitolo V

DELLA DISCIPLINA

Art. 24.

Gli allievi che vengono meno ai doveri che hanno verso l'istituto, dimostrando negligenza abituale, scarso profitto nell'insegnamento, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni e dalle esercitazioni pratiche, ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro morale, dentro e fuori l'istituto, sono soggetti alle punizioni previste dalla legislazione scolastica attuale, in genere, ed in particolare per gli istituti professionali di Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
COLOMBO

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
COLOMBO

PROGRAMMA DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI ODONTOTECNICA - MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO.

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totali	38	38	38	38

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dell'insegnamento, imperniata:

Su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum; le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro: il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli. Comunità europea.

Correlazione dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medioevo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro nel monachesimo occidentale, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, dell'età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni le capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè l'astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I (ore 6)

Aritmetica

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di composizione e di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze.

Angoli al centro e alla circonferenza.

Misura delle grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II (ore 2)

Algebra

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche. Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione.

Trigonometria

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari, Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 4)

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro, energia, potenza e loro misura. Principio della conservazione dell'energia. Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri, e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II (ore 2)

Ottica

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia

La corrente elettrica e il circuito elettrico Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica ed energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I (ore 2)

Chimica generale

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II (ore 2)

Chimica inorganica descrittiva

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri) zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo cementi dentari, porcellane, rivestimenti. Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III (ore 2)

Chimica organica

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici: cere. Idrati di carbonio: cellulosa celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3)

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale; lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina: palato duro e palato molle. Formule dentarie: dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2)

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporomandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazione dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paratenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV (ore 1)

Ordinamento sanitario italiano Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2)

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori e valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4)

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria: masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I (ore 3)

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sulla evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere: loro manipolazione.

Classe II (ore 3)

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti di laboratorio fissi: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezioni e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III (ore 4)

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri. Isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica; lavorazioni a freddo e a caldo.

Classe IV (ore 4)

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I (ore 6)

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera: copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5 : 1) le cinque viste ortogonali dei denti di due semiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2 : 1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera di denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1 : 1).

Classe II (ore 3)

Disegno:

arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM, e all'INAIL. Gli assegni familiari. Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette; in particolare l'I.V.A. e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino.

Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera; spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 8)

Impasto, colatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso di impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura, tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbottitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 14)

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente e termoplastico, auto-indurente. Costruzione di porta-impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.

Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzione di corone, ganci a filo e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 18)

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 18)

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrica;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno lo insegnamento curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità

COLOMBO

PROVE DI ESAME

A) PROVA SCRITTA.

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) ESECUZIONE DI UNO O PIÙ LAVORI SCELTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE FRA QUELLI SOTTOINDICATI:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;
2) progettazione ed esecuzione completa su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;
3) modellazione in cera di elementi vari ed elementi di ponte;
4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;
5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;
6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzioni di elementi dentari;
7) costruzione di una protesi di fissazione;
8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;
9) costruzione di una corona di porcellana.

C) PROVA ORALE.

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedono conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonché quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

di sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

di conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui princìpi di legislazione sanitaria e sociale;

di saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
COLOMBO

LEGGE 7 giugno 1975, n. 293.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Le somme corrisposte dal Governo giapponese saranno versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E IL GIAPPONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ITALIANE.

Rome, July 18, 1972

Excellency,

I have the honour to refer to certain questions related to the treatment of Italian physical and juridical persons by the Japanese authorities during the second world war, and to confirm, on behalf of my Government, the following understanding reached between the two Governments concerning the said questions:

1. For the purpose of expressing sympathy and regret for the damages and sufferings inflicted by the Japanese authorities upon Italian physical and juridical persons during the second world war (including the hostilities in China from July 7, 1937), the Government of Japan will pay voluntarily the amount of one million two hundred thousand United States dollars to the Government of the Republic of Italy for those Italian physical and juridical persons.

2. The payment of the amount referred to in paragraph 1 above will be made within the shortest practicable time not to exceed three months from the coming into force of the present arrangement.

3. The authority to distribute the amount mentioned in paragraph 1 among the Italian physical and juridical persons concerned shall be exclusively incumbent upon the Government of the Republic of Italy.

4. The Government of the Republic of Italy confirms that all the questions arising out of or in connection with measures taken by the Japanese authorities during the second world war (including the hostilities in China from July 7, 1937), are settled completely and finally and undertakes to garantee that the Government of Japan shall not have to make any further payment concerning those questions.

I have further the honour to propose that this note and Your Excellency's reply confirming the foregoing on behalf of the Government of the Repubblic of Italy shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

TOKICHI TAKANO
Ambassador extraordinary and plenipotentiary of Japan to the Republic of Italy

On. Senatore
Prof. Giuseppe MEDICI
Minister of foreign affairs - ROME

Rome, July 18, 1972

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date, which reads as follows:

« I have the honour to refer to certain questions related to the treatment of Italian physical and juridical persons by the Japanese authorities during the second world war, and to confirm, on behalf of my Government, the following understanding reached between the two Governments concerning the said questions:

1. For the purpose of expressing sympathy and regret for the damages and sufferings inflicted by the Japanese authorities upon Italian physical and juridical persons during the second world war (including the hostilities in China from July 7, 1937), the Government of Japan will pay voluntarily the amount of one million two hundred thousand United States dollars to the Government of the Republic of Italy for those Italian physical and juridical persons.

2. The payment of the amount referred to in paragraph 1 above will be made within the shortest practicable time not to exceed three months from the coming into force of the present arrangement.

3. The authority to distribute the amount mentioned in paragraph 1 among the Italian physical and juridical persons concerned shall be exclusively incumbent upon the Government of the Republic of Italy.

4. The Government of the Republic of Italy confirms that all the questions arising out of or in connection with measures taken by the Japanese authorities during the second world war (including the hostilities in China from July 7, 1937) are settled completely and finally and undertakes to guarantee that the Government of Japan shall not have to make any further payment concerning those questions.

I have further the honour to propose that this note and Your Excellency's reply confirming the foregoing on behalf of the Government of the Republic of Italy shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration ».

I have further the honour to confirm on behalf of my Government that the foregoing is also the understanding of the Government of the Republic of Italy and that Your Exellency's note and this reply are regarded as constituting an agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Giuseppe MEDICI
Minister of foreign affairs

His Excellency
Mr. TOKICHI TAKANO
Ambassador extraordinary and plenipotentiary of Japan to the Republic of Italy — ROME

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese.

Roma, 18 luglio 1972

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorità giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:

1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le sofferenze inflitti dalle autorità giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone pagherà spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.

2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verrà effettuato nel più breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.

3. Sarà esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.

4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorità giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovrà effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

TOKICHI TAKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso la Repubblica italiana

On. Senatore
Prof. Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri - ROMA

Roma, 18 luglio 1972

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

« Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorità giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:

1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le sofferenze inflitti dalle autorità giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone pagherà spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.

2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verrà effettuato nel più breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.

3. Sarà esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.

4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorità giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilità in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovrà effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

Ho inoltre l'onore di confermare a nome del mio Governo che anche il Governo della Repubblica italiana è d'accordo su quanto precede e che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta sono considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri

Sua Eccellenza
Sig. TOKICHI TAKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso la Repubblica italiana - ROMA

LEGGE 7 giugno 1975, n. 294.

Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità — una tantum — a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.

Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.

Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o società italiana abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potrà essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano.

L'indennizzo sarà concesso con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e sarà pagato con le modalità e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.

Art. 2.

E' autorizzata la corresponsione di una indennità — *una tantum* — a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilità cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.

L'indennità sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al prece-

dente articolo 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro per il tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.

L'indennità sarà pari:

a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera *a*) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V, VI, VII e VIII della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

L'indennità sarà determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennità è liquidata nella misura di cui alla precedente lettera *a*) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.

Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte anche successivamente:

a) una descrizione particolareggiata dei beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti o danneggiati;

b) la documentazione comprovante la proprietà o la titolarità dei detti beni, diritti o interessi ed ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine.

Per la concessione dell'indennità — *una tantum* — dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e certificazioni sanitarie atte a comprovare l'entità della patita menomazione e nel caso di morte la relazione tra l'evento invalidante ed il decesso.

La documentazione potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande già presentate al Ministero del tesoro o ai consolati d'Italia.

Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — RUMOR — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aulan, in S. Giorgio di Nogaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Aulan, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aulan, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5811)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marzotto sud, in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Marzotto sud, con sede in Salerno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marzotto sud, con sede in Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5812)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dal 6 al 14 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1975, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in L. 814.000.000, l'Ente suddetto intende investire lire 500.000.000 nell'acquisto di beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto dello Ente;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica comunicato con nota n. 3/755 del 5 marzo 1975, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità pari a L. 229.000.000 sia riassorbita negli esercizi successivi;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota n. 114257 dell'11 marzo 1975;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia riassorbita negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dallo Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Affidamento al consorzio per la tutela del vino a denominazione di origine controllata « Frascati », dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ed, in particolare, l'art. 21 secondo cui, può essere affidato a consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei rispettivi consorziati, sull'osservanza delle disposizioni del precedente decreto, nonchè dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 16 maggio 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Frascati » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate dal consorzio per la difesa del vino tipico e pregiato « Frascati » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Frascati, via Matteotti, 16-*A*, ora denominato consorzio per la tutela del vino a denominazione di origine « Frascati », con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al richiamato art. 21, nonchè la documentazione ad essa allegata e quella successivamente prodotta;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 3 maggio 1972;

Accertato dalla documentazione prodotta che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Frascati », riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, citato in premessa, al consorzio per la tutela del vino a denominazione di origine « Frascati », Società cooperativa a responsabilità limitata, brevemente denominato consorzio tutela denominazione « Frascati », Società cooperativa a responsabilità limitata, limitatamente ai suoi associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARENINI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna, operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1974 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 settembre 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5813)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Elevazione del numero dei membri supplenti delle commissioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che stabilisce, fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1968, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che la commissione d'esami per il rilascio dei certificati di abilitazione venatoria è composta di cinque membri di cui un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prescelto dal Ministro, in qualità di presidente, e due membri effettivi e due membri supplenti designati dal comitato provinciale della caccia;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1969 con il quale è stato disposto che « ove particolari esigenze locali lo richiedano, il numero dei membri da designarsi dal comitato provinciale della caccia può essere elevato a quattro;

Considerato che nelle grandi città l'aumento dell'afflusso delle domande non consente l'osservanza dei termini previsti dal decreto ministeriale 30 dicembre 1970;

Considerato pertanto l'opportunità di potenziare la capacità funzionale delle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di abilitazione venatoria nella città con popolazione superiore ad un milione di abitanti mediante elevazione a sei unità dei membri supplenti componenti le commissioni stesse;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifica all'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1969;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1969 è integrato come segue:

nei capoluoghi di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei membri supplenti da designarsi dal comitato provinciale della caccia può essere elevato a sei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: MARCORA

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971 e del 10 luglio 1971;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - nel terzo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali ».

Art. 5 - dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Si intendono altresì comprese nel conteggio delle combinazioni le varianti relative a competizioni dichiarate non valide dall'ente gestore anche prima dello svolgimento del concorso; tali varianti, pur non avendo rilevanza ai fini della determinazione della colonna vincente, consentiranno di moltiplicare il numero delle colonne vincenti ottenibili in base alle varianti relative agli eventi validi, e quindi il numero dei premi ».

Art. 6 - il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di pronostico di ogni variante, ivi compresi i pronostici fissi ripetuti e le varianti relative a competizioni dichiarate non valide di cui agli ultimi due commi del precedente art. 5 ».

Art. 10 - nel secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami ».

Art. 10 - nel quarto comma le parole « importo di L. 100 » sono sostituite dalle parole « importo di L. 500 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5881)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1952, del 26 marzo 1963, del 3 aprile 1969 e del 15 gennaio 1971;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 15 - è sostituito dal seguente: « La consegna delle schede per la partecipazione al concorso ed il versamento delle poste dovranno effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dei gestore; potranno effettuarsi altresì, a scelta ed a rischio dei concorrenti, presso i ricevitori autorizzati dal gestore stesso, i quali agiscono per incarico dei concorrenti, con il compenso di cui all'art. 5, corrisposto direttamente dai concorrenti medesimi, e sono obbligati, previa affissione del presente regolamento, ad osservare ed a far rispettare dai concorrenti le relative norme.

Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne, esposte al pubblico, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, con le caratteristiche stabilite dal gestore.

La data di chiusura di accettazione delle schede sarà fissata e resa nota in relazione all'ora di inizio delle corse ».

Art. 16 - dal primo comma è eliminato il seguente periodo: « Fino ad esaurimento delle scorte esistenti per ogni giuocata con posta ottupla potrà essere utilizzato un bollino con la scritta " sestupla " ».

Art. 24 - è sostituito dal seguente: « Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore con un tagliando di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine od il cui numero d'ordine risulti pubblicato come vincente in una categoria diversa da quella alla quale ritenga debba essere assegnato, od il cui numero d'ordine non risulti incluso nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o la diversa o la complementare assegnazione alla categoria dei vincitori soltanto mediante la presentazione di reclamo scritto.

Tale reclamo deve essere accompagnato dal tagliando n. 1 (figlia) della scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei numeri dei tagliandi vincenti nel Bollettino ufficiale del concorso. Il termine si intende scaduto alle ore 19 dell'ultimo giorno utile. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 3 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica.

I reclami accolti, e quelli respinti debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 4. Tale procedura deve essere seguita in ogni caso per i reclami presentati senza la parte figlia della scheda di partecipazione. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la parte figlia della scheda di partecipazione, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni altro diritto, farla pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso ».

Art. 25 - il primo comma è sostituito dal seguente: « La commissione centrale prevista dall'art. 4 ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona ai sensi dell'articolo precedente ».

Art. 27 - nel primo e nel secondo comma la cifra « 100.000 » è sostituita dalla cifra « 300.000 ».

Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti due articoli:

Art. 31. — La responsabilità del gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Milano, sede del gestore.

Art. 32. — La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971 e del 2 luglio 1974;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 6 - il primo periodo del settimo comma è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle finanze può autorizzare l'effettuazione di giuocate di 2 o più colonne,

valevoli per più concorsi consecutivi con le schede di cui al primo comma del presente articolo e con le speciali schede per giuocate plurime di cui al successivo art. 7 ».

Art. 7 - è eliminato l'ultimo periodo del terzo comma ed è aggiunto il seguente quinto comma: « Qualora il giuocatore, invece di indicare segni differenti di variante, ripeta nelle caselle due o tre volte lo stesso segno, i segni ripetuti si considerano come pronostici fissi, e il sistema si intende moltiplicato per le volte in cui la ripetizione è avvenuta, semprechè il numero di colonne risultanti corrisponda al numero di poste coperte dai bollini di convalida ».

Art. 8 - è eliminato il secondo comma.

Art. 14 - è aggiunto il seguente comma: « In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione delle due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle tre categorie in una unica ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1974, relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, cinquanta tipi di mais;

Considerato che, tra i mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 21), 27) e 40 dell'articolo unico, i tipi « Hybridor 573 », « Hybridor 664 » e « Hybridor 743 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca);

Viste le domande in data 27 maggio 1975, con le quali la ditta stessa ha chiesto che le denominazioni dei prodotti tipi di mais vengano modificate rispettivamente in « Hybridor 573 TV », « Hybridor 664 TV » e « Hybridor 743 TV »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1974;

Decreta:

Le denominazioni dei tipi di mais da granella, di cui ai numeri 21), 27) e 40) dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 gennaio 1974, vengono modificate rispettivamente in « Hybridor 573 TV », « Hybridor 664 TV » e « Hybridor 743 TV ».

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici guidiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano, verificatosi — per effetto della totale astensione dal lavoro dei cancellieri e segretari giudiziari — nei seguenti periodi di tempo e nelle sedi rispettivamente indicate:

22 aprile 1975:
pretura di Rho;
pretura di Vigevano;

6 e 7 maggio 1975:
pretura di Vigevano;

13 e 14 maggio 1975:
tribunale di Lecco;
pretura di Casteggio;
pretura di Gallarate;

15 e 16 maggio 1975:
pretura di Gallarate,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: REALE

(5929)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Integrazione del decreto ministeriale 24 marzo 1975, concernente proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari della Repubblica a causa della astensione dal lavoro degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, sono stati prorogati i termini di decadenza scadenti durante i periodi di inattività di ciascuno dei distretti delle corti di appello della Repubblica (dal 5 dicembre 1974 al 23 marzo 1975 per la corte di appello di Milano; dal 24 gennaio 1975 al 23 marzo 1975 per la corte di appello di Torino e dal 27 gennaio 1975 al 23 marzo 1975 per tutte le altre corti di appello);

Esaminata l'istanza 12 aprile 1975, avanzata dall'Unione delle curie di Roma, con la quale è stata richiesta la integrazione dell'anzidetto decreto ministeriale, nel

senso di anticipare il termine di decorrenza della agitazione degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari nel distretto della corte di appello di Brescia, fissato nel decreto stesso il 27 gennaio 1975, al 20 gennaio 1975;

Visto il parere favorevole del presidente della corte di appello di Brescia;

Decreta:

Il termine di decorrenza della astensione dal lavoro degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari nel distretto della corte di appello di Brescia fissato, nel suddetto decreto ministeriale 24 marzo 1975, il giorno 27 gennaio 1975, è anticipato al giorno 20 gennaio 1975.

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari dell'anzidetto distretto o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 20 al 26 gennaio 1975, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: REALE

(5930)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,15 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 27 luglio 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 luglio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1975
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 159

(5994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 giugno 1975 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Attilio Pata, console onorario della Repubblica democratica di Somalia a Milano.

(5753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sannazzaro de' Burgondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2694/M)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1975, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2695/M)

Autorizzazione al comune di Este ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2690/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2691/M)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2692/M)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1975, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2693/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 656.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2696/M)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1975, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.804.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2697/M)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2698/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 10 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641,95	641,95	641,80	641,95	642,50	641,90	641,90	641,95	641,95	641,95
Dollaro canadese	622 —	622 —	623,50	622 —	623,61	622 —	622,90	622 —	622 —	622 —
Franco svizzero	249,95	249,95	249,70	249,95	250,17	249,90	250 —	249,95	249,95	249,95
Corona danese	114,82	114,82	114,70	114,82	114,78	114,80	114,90	114,82	114,82	114,82
Corona norvegese	126,45	126,45	126,80	126,45	126,82	126,40	126,55	126,45	126,40	126,45
Corona svedese	158,73	158,73	159,20	158,73	158,19	158,70	159 —	158,73	158,73	158,73
Fiorino olandese	256,65	256,65	257 —	256,65	257,34	256,60	256,90	256,65	256,65	256,65
Franco belga	17,784	17,784	17,80	17,784	17,78	17,80	17,80	17,784	17,784	17,78
Franco francese	154,34	154,34	154,60	154,34	154,56	154,35	154,38	154,34	154,34	154,34
Lira sterlina	1410,20	1410,20	1410,25	1410,20	1411,30	1410,15	1410,20	1410,20	1410,20	1410,20
Marco germanico	265,15	265,15	265,70	265,15	265,75	265,10	265,35	265,15	265,15	265,15
Scellino austriaco	37,60	37,60	37,63	37,60	37,65	37,55	37,75	37,60	37,60	37,60
Escudo portoghese	25,70	25,70	25,75	25,70	25,710	25,65	25,80	25,70	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,298	11,298	11,3050	11,298	11,30	11,30	11,30	11,298	11,298	11,29
Yen giapponese	2,17	2,17	2,1750	2,17	2,169	2,16	2,1695	2,17	2,17	2,17

Media dei titoli del 10 luglio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,10
» 5 % (Beni esteri)	89,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,325
» 5,50 % » » 1968-83	80,95
» 5,50 % » » 1969-84	80,45
» 6 % » » 1970-85	82,55
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,80
» poliennali 7 % 1978	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	641,925
Dollaro canadese	622,450
Franco svizzero	249,975
Corona danese	114,860
Corona norvegese	126,500
Corona svedese	158,865
Fiorino olandese	256,775
Franco belga	17,725
Franco francese	154,360
Lira sterlina	1410,200
Marco germanico	265,250
Scellino austriaco	37,675
Escudo portoghese	25,750
Peseta spagnola	11,299
Yen giapponese	2,170

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari

Art. 1.
Posti

E' indetto per l'anno 1976 un arruolamento per millecinquecento agenti-ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in tre contingenti di cinquecento unità ciascuno, previo il nulla-osta del Ministero della difesa.

L'arruolamento del primo contingente sarà espletato nel mese di gennaio 1976 per i nati da settembre a dicembre del 1955; il secondo contingente nel mese di maggio 1976 per i nati da gennaio a maggio del 1956 e del terzo contingente nel mese di settembre 1976 per i nati da giugno ad ottobre 1956.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti-ausiliari volontari, nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) essere celibi o vedovi senza prole;

3) essere in possesso, come titolo di studio minimo, della licenza elementare (5ª classe);

4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi oppure malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

5) non aver subìto condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

6) appartenere a famiglia che gode buona reputazione in pubblico;

7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.
Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 700, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2° - Via Arenula n. 70 - Roma.

Essa, compilata secondo lo schema allegato, dovrà contenere i seguenti documenti in bollo:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di stato libero;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio;
f) certificato dell'esito di leva.

Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti:
per il primo contingente al 1° settembre 1975;
per il secondo contingente al 1° gennaio 1976;
per il terzo contingente al 1° maggio 1976.

Art. 5.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia;

2) colloquio psico-tecnico per determinare le attitudini e il livello culturale al servizio penitenziario.

Art. 6.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma, presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Raffaele Maietti n. 165.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 7.
Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio per il periodo degli esami, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 8.
Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico-professionale di mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 9.
Trattamento economico

Durante la frequenza del corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo il corso e la nomina a guardia-ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile previsto dalle norme vigenti per il carabiniere-ausiliario (par. 100).

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferroviaria, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tranviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia ausiliario varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 10.
Prestazioni di servizio

Gli agenti-ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbero dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi arma o servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale del reclutamento.

Gli agenti-ausiliari di custodia espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 11.
Destinazione

Gli agenti-ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei corpi di polizia.

Roma, addì 10 luglio 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2° - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . appartenente per fatto di leva al distretto militare di . . . . . dovendo rispondere alla chiamata alle armi col . . . contingente dell'anno . . . ., chiede di prestare il servizio militare di leva nel Corpo degli agenti di custodia, come agente ausiliario, con il vincolo corrispondente alla normale durata della ferma di leva.

Dichiara di rinunciare a qualsiasi eventuale titolo per aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato.

Allega i prescritti documenti.

. . . . . . data . . . . . .

Firma
. . . .
(cognome, nome e indirizzo)

(5905)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a quarantotto posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso per esami a quarantotto posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantotto posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34-A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestati il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, pur che siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata.

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio della Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 18, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina; tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'amministrazione dei monopoli.

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessere ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 13 e 14 ottobre 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatorie dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.500, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Registro n. 3, foglio n. 322

ALLEGATO A
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengono alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93.

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39: per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di 5 anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1957, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provicie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, converito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO B
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera a), dovranno documentare tale qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti:*

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera a) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti:*

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi:*

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, **n. 7), lettera c) e cioè:**

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decteto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione.

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*.

Scienza delle finanze.

2ª *Prova*.

Computisteria e Ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie. Contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

istituzioni di diritto privato;
principi di diritto amministrativo e costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di statistica metodologica ed applicata;
nozioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
legge sul monopolio dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni);
statuto e ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
disciplina normativa del personale salariato dello Stato e, in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34-A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantotto posti di revisore nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto . . . . di . . . in data . . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . . ;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6)

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. . . . ., addì . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui con-

fronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria un esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle *autorità indicate nell'art.* 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5855)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorsi, per esame-colloquio, riservati agli assistenti universitari ordinari, a due posti di ispettore nel ruolo degli archeologi, a due posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte, a due posti di ispettore nel ruolo degli architetti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, sono disponibili sei posti rispettivamente nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari ordinari di una delle cattedre, di cui alla tabella annessa alla predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) concorso a due posti di ispettore nel ruolo degli archeologi;

b) concorso a due posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte;

c) concorso a due posti di ispettore nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, un'anzianità di continuato lodevole servizio di almeno cinque anni (attestato di continuato e lodevole servizio rilasciato dal rettore).

I candidati debbono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di ispettore nel ruolo degli archeologi: laurea in lettere e filosofia;

b) per i posti di ispettore nel ruolo degli storici della arte: laurea in lettere e filosofia, o laurea in materie letterarie, o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero;

c) per i posti di ispettore nel ruolo degli architetti: laurea in architettura o ingegneria civile edile.

I candidati debbono altresì essere *stati nominati in seguito* a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione).

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n 177, i concorrenti *ai posti di ispettore* nel ruolo degli archeologi debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: archeologia e storia dell'arte greca e romana; antichità greche e romane; etruscologia e archeologia italica; topografia dell'Italia antica; topografia romana; antichità pompeiane ed ercolanensi.

I concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

I concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli architetti debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura, caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissioni a ciascun concorso, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire, per il tramite dell'università o dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione di servizio, rilasciata dal rettore, da cui risulti che il concorrente, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa, ha un'anzianità di continuato e lodevole servizio quale assistente ordinario di almeno cinque anni;

2) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intendano partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati al posto per ispettore archeologo:

a) storia dell'arte classica, antichità greche paleoitaliche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie specie e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

b) nozioni di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

e) conservazione e restauro di opere d'arte e oggetti antichi.

Per i candidati al posto per ispettore storico dell'arte:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti alla catalogazione e schedature delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

e) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Per i candidati al posto di architetto:

a) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento e di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma, nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

Detto esame non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli redatti nelle forme prescritte.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno produrre:

1) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

2) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in servizio con la medesima qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici per archeologo, architetto e storico dell'arte banditi ed espletati entro il 1° novembre 1974 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

Ove questi ultimi non siano banditi ovvero non vengano espletati nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1974.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1974 anche se non ancora espletati.

Art. 14.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore archeologo, architetto o storico dell'arte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 270

(5430)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con le seguenti specializzazioni:

a) archeologia e storia dell'arte dell'estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea);

b) archeologia e storia dell'arte islamica;

c) preistoria e protostoria del medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso;

d) buona condotta morale e civile;

e) laurea in lettere o filosofia o laurea in lingue e civiltà orientali. Le lauree anzidette devono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

f) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, corredate dagli eventuali titoli in possesso dei candidati, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Piazza del Popolo n. 18, Roma, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora i candidati siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello Stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata con successivo decreto.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte per i candidati al posto di ispettore per la archeologia e storia dell'arte dell'estremo Oriente:

a) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia e storia dell'arte dell'estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea);

b) analisi tipologica, storica e stilistica di oggetti e di monumenti dell'arte dell'estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea) sulla base di riproduzioni fotografiche.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e della archeologia e dell'arte classica;

b) argomenti relativi ai musei e ai complessi d'arte dello estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea), alla catalogazione dei materiali e alla condotta dei lavori di scavo;

c) interrogazioni su materiale di archeologia e arte dello estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea) che verrà presentato direttamente e per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione ed il restauro delle opere d'arte e degli oggetti relativi;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Prove scritte per i candidati al posto di ispettore per la archeologia e storia dell'arte islamica:

a) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia e storia dell'arte islamica;

b) analisi tipologica, storica e stilistica di oggetti e di monumenti di arte islamica sulla base di riproduzioni fotografiche.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e dell'archeologia e dell'arte classica;

b) argomenti relativi ai musei e ai complessi di arte islamica, alla catalogazione dei materiali e alla condotta dei lavori di scavo;

c) interrogazioni su materiale di archeologia e arte islamica, che verrà presentato direttamente e per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione ed il restauro delle opere d'arte e degli oggetti relativi;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Prove scritte per i candidati al posto di ispettore per la preistoria e protostoria del medio Oriente:

a) svolgimento di un tema su un argomento di preistoria e protostoria del medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale);

b) analisi tipologica, storica e stilistica di oggetti e di monumenti della preistoria e protostoria del medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale) sulla base di riproduzioni fotografiche.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e dell'archeologia e dell'arte classica;

b) argomenti relativi ai musei e ai complessi di preistoria e protostoria del medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale), alla catalogazione dei materiali e alla condotta dei lavori di scavo;

c) interrogazioni su materiale di preistoria e protostoria del medio Oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale) che verrà presentato direttamente e per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione ed il restauro di oggetti relativi;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Le prove scritte e quella orale, si svolgeranno in Roma, nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dai presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notiza mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella gradutoria, devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II, entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti, invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre una dichiarazione, legalizzata, di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta da bollo da L. 700 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 700 rilasciato dall'autorità competente

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 700 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori archeologi, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 271

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali: . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titoto di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) il suo titolo di studio è integrato da . . . anno . . di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . .

(5404)

Concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, relativo, tra l'altro, alla revisione degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso per esame-colloquio riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data del 30 novembre 1974 erano disponibili diciotto posti nel suddetto ruolo;

Considerato, pertanto, che un decimo dei suddetti diciotto posti e cioè 1,8 posti (arrotondati a 2) sono da destinare al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - Eur - 00144 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale università o istituto l'abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

Materie di esame

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 4.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art 6.

Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore, o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario dovrà far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Eur - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio posseduto; ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dello impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere una dichiarazione, dalla quale risulti che il medesimo, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In questo ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali o le soprintendenze ai beni librari statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 287

(5431)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nel decreto del presidente della Corte dei conti 17 maggio 1975, relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1975, alla pagina 4153, prima colonna, all'ultimo rigo delle premesse, dove è scritto: «... Corte e, quindi, *prima* dello stato di disoccupazione», deve leggersi: «... Corte e, quindi *priva* dello stato di disoccupazione».

(5936)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/188-178 n. reg. decr. 175 in data 16 febbraio 1973, con il quale venne indetto il concorso, per titoli, per la condotta ostetrica del consorzio Poirino-Pralormo-Isolabella della provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 55 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, per titoli, per la condotta ostetrica del consorzio Poirino-Pralormo-Isolabella della provincia di Torino:

1. Vittore Pierina in Pavia . . . . punti 12,2256
2. Sappino Maria in Casetta . . . . » 11,2078

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 19 maggio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/729 n. reg. decr. 1814 in data 19 maggio 1975, con il quale è approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso interno indetto con decreto n. 50/188-178 n. reg. decr. 175 del 16 febbraio 1973 per la condotta ostetrica del consorzio Poirino-Pralormo-Isolabella della provincia di Torino;

Visti gli articoli 55 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Pierina Vittore in Pavia, prima in graduatoria, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del consorzio tra i comuni di Poirino, Pralormo e Isolabella della provincia di Torino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 19 maggio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(5493)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **21.**

Unificazione tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Dall'entrata in vigore della presente legge nell'esercizio delle autolinee extraurbane di concessione regionale, si applica la tariffa indicata nella tabella allegato *A*.

La stessa tariffa si applica anche alle autolinee di competenza regionale sostitutive di ferrovie e di tramvie.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea ed è determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) per le relazioni comuni a più autolinee su uguale percorso si applica prezzo uguale;

4) per relazioni comuni a uno o più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media delle lunghezze degli stessi;

5) per le relazioni che iniziano e/o terminano in corrispondenza ad una fermata facoltativa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale è previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa;

6) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Non è ammessa alcuna riduzione sul prezzo dei biglietti ordinari e di andata e ritorno.

Art. 3.

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamento nominali, non cedibili e validi per determinate relazioni.

I tipi di abbonamento ammessi sono i seguenti:

1) validi per effettuare 10 o 12 corse, usufruibili entro 10 giorni dalla data del rilascio;

2) validi per effettuare 44, 52 e 60 corse usufruibili entro 30 giorni dalla data del rilascio;

3) validi per effettuare un numero illimitato di corse, usufruibili rispettivamente entro 7 e 30 giorni dalla data del rilascio.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 60% per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.

Per gli abbonamenti di cui al punto 3) il numero di corse da prendere a base per la determinazione del prezzo è, rispettivamente, di 15 per quello usufruibile in 7 giorni, e di 65 per quello usufruibile in 30 giorni.

Su richiesta delle imprese concessionarie e purchè sussistano motivate esigenze sociali, la giunta regionale può consentire per tempi determinati che si continuino a rilasciare abbonamenti validi per effettuare un numero di corse diverso da quelli soprastabiliti.

La giunta regionale assumerà le iniziative necessarie perchè gli abbonamenti rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi anche per autolinee gestite da altra impresa sulla medesima tratta e, su richiesta delle imprese interessate, rilascerà le relative autorizzazioni.

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiore a lire 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelli non inferiori a lire 25 alle 50 lire superiori.

Art. 4.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo collo purché di peso non superiore a kg 10 e di dimensioni non superiori a cm 50 × 30 × 25.

Per ogni bagaglio appresso e per quelli che eccedono il peso o le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata *B*.

Per i bagagli di peso superiore ai 10 kg la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

La giunta regionale per periodi di tempo determinati, su proposta anche delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica di cui all'art. 2 della presente legge, nei seguenti casi:

a) per le autolinee sostitutive di ferrovie e di tramvie sulle quali, a causa del differente sistema tariffario in atto, l'applicazione della nuova disciplina comporti un aumento medio del prezzo dei biglietti superiori al 30%;

b) per le autolinee sulle quali fino all'entrata in vigore della presente legge venga praticata una tariffa base uguale o inferiore alla C/1 del tariffario adottato dal Ministero dei trasporti;

c) per tratti comuni con autolinee urbane, ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

d) nei casi in cui si renda necessaria una gradualità nell'adeguamento dei prezzi alla disciplina prevista dalla presente legge;

e) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

In sede di prima applicazione della legge i nuovi prezzi dei biglietti e degli abbonamenti determinati a norma del presente articolo, non potranno superare, quale aumento medio su ogni singola autolinea, rispettivamente il 30% ed il 15% di quelli in atto.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che eventualmente risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui all'allegata tabella non subiranno variazioni.

Art. 6.

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, direzione compartimentale dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe.

Entro lo stesso termine dovranno altresì essere presentate le eventuali proposte ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 5.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alla unificazione dei documenti di viaggio e dei relativi sistemi di rilascio.

Art. 8.

La disciplina prevista dalla presente legge non si applica alle autolinee di gran turismo.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano valide le disposizioni in vigore.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 marzo 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 febbraio 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 marzo 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 22.
Norme sulle procedure contrattuali degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonchè dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 2 febbraio 1973, n. 14, disciplina le procedure contrattuali degli enti ospedalieri della regione Toscana.

Art. 2.

I contratti degli enti ospedalieri dai quali deriva una spesa debbono, di regola, essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

Per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali può essere seguita la forma dell'appalto-concorso.

In questo caso la scelta del progetto deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, sentito il parere di una commissione tecnica, nominata dal consiglio stesso e presieduta dal presidente dell'ente o da un consigliere da lui delegato. Della commissione tecnica fa parte il capo del servizio o comunque il responsabile della buona esecuzione della fornitura, o del lavoro, o dell'uso della strumentazione.

Art. 3.

L'ente ospedaliero può procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente ospedaliero;

4) quando si tratti di contratti di valore non superiore a trenta milioni per gli enti da cui dipendono ospedali regionali, o, comunque con un numero di posti letto superiore a ottocento; di valore non superiore a quindici milioni per gli enti da cui dipendono ospedali provinciali o, comunque, con un numero di posti letto superiore a quattrocento; di valore non superiore a sette milioni e cinquecentomila per gli enti da cui dipendono soltanto ospedali di zona.

Le cifre di cui sopra potranno essere variate con deliberazione del consiglio regionale. Ai fini della presente disposizione:

a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;

b) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso. In ogni caso, peraltro, la trattativa privata dovrà essere preceduta da una gara ufficiosa;

5) quando ricorrano circostanze eccezionali, di estrema urgenza, esaurientemente motivate.

Art. 4.

La contrattazione con enti pubblici, cooperative o consorzi di cooperative può sempre avvenire senza le limitazioni di oggetto e di forme previste negli articoli precedenti, purchè la aggiudicazione risulti manifestamente opportuna e più economicamente conveniente a parità di qualità della fornitura.

Art. 5.

I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle amministrazioni ospedaliere debbono uniformarsi a capitolati deliberati dal consiglio di amministrazione in conformità a capitolati tipo fissati dalla Regione con proprio regolamento.

La definizione dei capitolati tipo deve essere preceduta da consultazioni con le amministrazioni ospedaliere.

La giunta regionale può indicare le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti agli enti ospedalieri.

Art. 6.

I contratti ed i verbali per aste, licitazioni private, appalti e tutti gli atti degli enti ospedalieri per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, dal direttore amministrativo dell'ente.

Nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale, a tutti gli effetti, al contratto.

Il direttore amministrativo provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla legge medesima.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

Art. 7.

Le norme concernenti la formazione e la stipulazione dei contratti sono fissate nel regolamento relativo al servizio amministrativo.

Alle aste pubbliche e alle licitazioni private presiede il presidente dell'ente ospedaliero o, per sua delega, un membro del consiglio di amministrazione, con l'assistenza del direttore amministrativo.

Al termine della gara il presidente o il consigliere delegato procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

Se il contratto non supera il valore di cinque milioni la stipulazione può avvenire mediante corrispondenza o dichiarazione sottoscritta dalle parti. Il valore in precedenza fissato può essere variato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 8.

Con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, possono essere determinate unioni obbligatorie d'acquisto fra più enti ospedalieri. Il decreto stabilisce le modalità dell'unione.

Le norme che disciplinano le forme e le procedure contrattuali si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

Gli enti ospedalieri che partecipano alla unione delegano alla procedura di acquisto una commissione rappresentativa di tutti gli enti partecipanti.

Per quanto attiene ai limiti alla trattativa privata valgono per gli acquisti unitari le norme riferite agli ospedali regionali, salvo deroghe espresse determinate nel decreto di cui al primo comma.

Art. 9.

Per i servizi e gli acquisti in economia la Regione può adottare un regolamento tipo cui si uniformano i regolamenti degli enti ospedalieri.

Art. 10.

I controlli relativi all'esecuzione ed al collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura dell'ente, salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali sulle opere finanziate in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione.

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare sulle domande o riserve dall'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonchè sulla revisione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali.

Art. 11.

Tutti i beni appartenenti agli enti ospedalieri si intendono destinati a pubblico servizio ospedaliero e sono indisponibili ai sensi dell'art. 828, comma secondo, del codice civile.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 marzo 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 febbraio 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 marzo 1975.

(4329)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 15.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16-bis *del* 16 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

(4024)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1975, n. 16.

Contributo all'Ente per le ville vesuviane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, la regione Campania concede, a titolo di contributo, la erogazione della somma di lire 200 milioni in favore dell'« Ente per le ville vesuviane ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 3353, titolo II, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975: « Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni nel capitolo di nuova istituzione 3241, titolo II, sezione XII, rubrica n. 3, categoria X: « Contributo all' "Ente per le ville vesuviane" per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle medesime ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 10 aprile 1975

CASCETTA

(4157)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1975, n. 21.

Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per un periodo di cinque anni la giunta regionale è autorizzata a concedere alle comunità montane, istituite con la legge regionale 30 luglio 1973, n. 27, un contributo per le spese di primo funzionamento, anche ai fini di avviare la programmazione, nella misura annua di L. 3.200.000 per ogni comunità, elevata di lire cinquanta per ogni abitante in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione e di lire cinquanta per ogni ettaro di superficie del territorio di ciascuna comunità montana.

Ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma precedente le zone montane sono quelle considerate tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dalla attuazione della presente legge ammontante a L. 100.000.000 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 334 « Contributi per le spese di funzionamento delle comunità montane », con uno stanziamento di L. 100.000.000.

All'onere per gli esercizi successivi fino all'anno 1979 compreso si farà fronte mediante iscrizione del corrispondente capitolo negli stati di previsione della spesa dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1975, n. 22.

Provvedimenti per agevolare gli interventi F.E.O.G.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata per il quinquennio 1975-79 a concedere contributi in conto interessi per mutui ventennali integrativi al fine di agevolare l'esecuzione di opere ammesse ai benefici previsti dal regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea 5 febbraio 1964, n. 17, ed a quelli previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e che non possono essere eseguite o completate per la inadeguatezza della spesa ammessa ai benefici sopraindicati.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è determinato ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2, e con le modalità di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso per la parte di spesa che risulta eccedente l'importo ammesso, per le medesime opere, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di impegno.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, per le opere eseguite in appalto sono ammissibili sia le maggiori spese derivanti da gare in aumento, sia quelle relative ad eventuali revisioni dei prezzi intervenute in base alle norme vigenti, sia quelle conseguenti a lavori non previsti resisi indispensabili nel corso della realizzazione delle opere medesime. Nel caso di gestione in amministrazione diretta sono ammissibili i maggiori costi documentati con regolari fatture, sia per i lavori che per le attrezzature ed i macchinari.

Art. 3.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1 gli interessati devono inoltrare alla giunta regionale tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, domanda corredata da copia autentica dell'idonea documentazione concernente i maggiori oneri previsti dall'articolo precedente.

A pena di decadenza, la domanda predetta deve essere presentata prima della data di esecuzione del collaudo finale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso degli interessi sui mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

All'onere annuo derivante dalla attuazione della presente legge, ammontante a L. 80.000.000, si farà fronte per l'anno 1975 mediante riduzione di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 568 « Contributi in conto interessi integrativi di interventi F.E.O.G.A. » con uno stanziamento di L. 80.000.000.

Nei corrispondenti capitoli di ogni bilancio per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979 verrà stanziata la medesima somma di L. 80.000.000.

Per ogni esercizio finanziario a partire dal 1976 verrà stanziata, nei rispettivi bilanci di previsione, la somma relativa ai contributi per i mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si farà fronte, a decorrere dall'anno 1976, mediante utilizzazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 maggio 1975

VERDA

(4575)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1975, n. 53.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1975 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1975, n. 54.

Quota regionale del fondo per la montagna per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento regionale annuo destinato alla formazione del fondo per la montagna di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, è stabilito per l'anno 1975 in lire 3 miliardi.

Tale importo sarà impiegato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3, secondo comma, e dall'art. 4, secondo comma, della citata legge.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per lire 2.400 milioni e per lire 600 milioni, delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritti ai capitoli 183102 e 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 al cap. 261101, già iscritto per memoria, viene assegnata la dotazione di lire 3.000 milioni.

La spesa come sopra autorizzata per l'anno 1975 e non impegnata nell'esercizio medesimo potrà essere utilizzata negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1975, n. 55.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 30 marzo 1973, n. 22, concernente l'intervento a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione favorisce nuovi organici insediamenti industriali ed artigianali allo scopo di raggiungere un maggiore equilibrio nella distribuzione delle attività produttive sul territorio regionale, in coerenza con le indicazioni dei piani socio-economici e territoriali regionale e comprensoriali, o, in loro assenza, con quelle degli eventuali relativi programmi settoriali e del documento programmatico di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente la Regione concede a consorzi di comuni o comunità montane o a singoli comuni contributi in conto capitale fino al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione di aree nel caso di esproprio ai sensi del titolo secondo la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per opere di urbanizzazione, di predisposizione di servizi, nonchè per le spese di progettazione e le spese generali di collaudo, al servizio di insediamenti artigianali ed industriali.

Art. 3.

Le scelte prioritarie delle zone, la localizzazione di massima e la tipologia degli interventi saranno determinate nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente in un documento programmatico approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta e redatto sulla base delle indicazioni territoriali contenute nell'allegata tabella *A*. In coerenza con il documento programmatico di cui sopra verrà approvato annualmente dal consiglio regionale, su proposte della giunta, il piano di riparto dei contributi di cui all'art. 2.

La giunta regionale, ai fini della predisposizione della proposta di cui al precedente comma consulterà le provincie, le comunità montane, le organizzazioni comprensoriali, i consorzi urbanistici, i comuni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, degli artigiani e dei datori di lavoro interessati.

Nel programma saranno altresì stabiliti, per i singoli interventi individuati, gli enti da ammettere al contributo regionale. Nella formazione del programma si terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:

a) esistenza di iniziative di consorzi di comuni o di comunità montane aventi maggiori estensioni territoriali;

b) consistenza delle prospettate previsioni di organici insediamenti industriali e artigianali;

c) esistenza di piani per gli insediamenti produttivi ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla casa;

d) esistenza, accanto al programma di insediamenti artigianali e industriali di un adeguato piano di servizi sociali;

e) insediamento di aziende artigianali e piccolo-medie industriali più consone a valorizzare altre attività economiche presenti nella zona e a sviluppare la massima occupazione.

Art. 4.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del documento programmatico, gli enti ammessi a contributo provvederanno a deliberare l'accettazione del contributo stesso ed a presentare il progetto esecutivo delle opere corredato da una relazione dimostrativa della coerenza del progetto con il documento programmatico approvato dalla Regione nonchè da copia degli strumenti urbanistici in vigore o in itinere e dalla deliberazione di acquisizione delle aree e realizzazione delle opere e impianti.

Art. 5.

I contributi saranno concessi sulla base dei progetti esecutivi regolarmente approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

All'erogazione del contributo si provvederà per l'80 % previa produzione del contratto dei lavori delle forniture, stipulato dall'ente che provvede all'esecuzione delle opere.

Il saldo del contributo stesso verrà erogato dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La nomina del collaudatore è di competenza dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 30 marzo 1973, n. 22, e successive modificazioni nelle parti relative alla concessione di contributi in annualità. Agli enti ai quali con provvedimento del consiglio regionale n. 469 del 25 luglio 1974 sono stati assegnati contributi in conto capitale a norma della legge regionale di cui al precedente comma sono concessi ulteriori contributi in conto capitale di pari misura.

Alla liquidazione si provvederà con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Gli enti locali beneficiari dei contributi concessi a norma della presente legge, impegnano le somme loro derivate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 per la realizzazione di analoghe iniziative o di opere di urbanizzazione secondaria derivanti dalla realizzazione dell'area industriale attrezzata.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1975 la spesa di lire 4 200 milioni al cui finanziamento si provvede mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione uno o più mutui per l'ammontare capitale netto non superiore a lire 4.200 milioni al tasso massimo del 12 % annuo con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensivo di capitale e interesse per una durata non superiore ad anni venticinque. Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annui per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi, degli stanziamenti dei fondi globali iscritti ai capitoli 183102 e 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e con il correlativo incremento delle dotazioni dei capitoli 182101 e 311100 iscritti nel medesimo stato di previsione.

Alle occorrenti variazioni del bilancio 1975, in relazione alla data di contrazione del mutuo e alle conseguenti scadenze delle semestralità di ammortamento provvederà con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

1) Stato di previsione dell'entrata:

lo stanziamento del cap. 51110 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato dell'importo di lire 4.200 milioni.

2) Stato di previsione della spesa:

a) il cap. 262100, iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª è soppresso e la relativa dotazione di lire 200 milioni è portata in aumento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100;

b) al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª sono istituiti i capitoli:

262105, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a consorzi di comuni, comunità montane e singoli comuni per l'acquisizione di aree, per opere di organizzazione, per predisposizione di servizi e per le relative spese di progettazione e collaudo, destinate al servizio di insediamenti industriali » e con la dotazione di lire 3.460 milioni;

262103, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni, consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse, integrazione dell'intervento in capitale di cui alla legge regionale 30 marzo 1973, n. 22 » e con la dotazione di lire 740 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1975, n. 56.
Provvidenze ai comuni e ai consorzi di comuni per favorire gli insediamenti artigiani.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede ai comuni e ai loro consorzi contributi in conto capitale fino al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'esproprio, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di aree destinate agli insediamenti artigiani, nonchè per le relative infrastrutture tecniche e di servizi, ai fini di una adeguata ristrutturazione dei centri urbani e dello sviluppo delle attività artigiane ove esse svolgano un ruolo e una funzione socioeconomica efficaci per il territorio interessato, in armonia con le esigenze di riequilibrio territoriale della Regione.

Qualora i comuni e i loro consorzi procedano all'acquisizione delle aree senza il ricorso all'esproprio la spesa riconosciuta ammissibile sarà quella emergente dalle valutazioni di cui allo art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, maggiorabili fino ad un massimo del 100 %.

Tali insediamenti devono offrire garanzia di adeguata salvaguardia dell'ambiente e di difesa dall'inquinamento.

Art. 2.

Le domande di contributi devono essere presentate dalle amministrazioni interessate, munite del parere delle comunità montane o dei comprensori ove esistenti e delle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio integrate da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria collegate con le confederazioni nazionali designate dalle stesse e nominato con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato e da un esperto della giunta regionale nominato con decreto del presidente della giunta stesso o dall'assessore se delegato, alla giunta regionale entro il mese di ottobre di ogni anno e devono essere corredate:

1) della deliberazione dell'ente in cui sia prevista la realizzazione delle opere e degli impianti, nonchè delle modalità di acquisizione delle aree;

2) di copia degli strumenti urbanistici del comune;

3) di una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera, dalla quale deve risultare altresì una previsione motivata di insediamenti artigianali.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza indicata nel primo comma del precedente articolo, la giunta regionale, su proposta dello assessore all'artigianato che si avvale del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 19 della legge regionale del 3 aprile 1974, n. 17, sentita la commissione consiliare competente, predispone il piano di riparto dei fondi disponibili, stabilendo i termini entro i quali dovranno essere presentati i progetti esecutivi, acquisite le aree ed eseguite le opere di urbanizzazione.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto o l'assessore regionale all'artigianato, se delegato, intervenuta l'approvazione del piano di ripartizione dei fondi da parte del consiglio regionale, provvede all'erogazione del contributo secondo le modalità indicate dal piano stesso.

In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione inadempiente deve restituire il contributo concesso, gravato dagli interessi legali, per la parte di progetto non eseguita.

Art. 4.

Il piano di riparto è predisposto sulla base delle seguenti priorità:

1) investimenti che si avvalgono di aree acquisite mediante l'applicazione dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2) iniziative prese da consorzi di comuni rispetto ai singoli comuni;

3) iniziative prese a salvaguardia e valorizzazione dei centri storici.

Art. 5.

I contributi ottenuti dalle amministrazioni interessate in base alla presente legge sono computati in detrazione al prezzo di concessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie, proporzionalmente alla ampiezza dell'area sulla quale insisterà l'azienda artigiana.

Le amministrazioni interessate trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti di cessione e delle convenzioni stipulate l'anno precedente con le aziende artigiane insediatesi nelle aree assistite dai contributi regionali, evidenziando altresì, con una relazione, il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti di cessione e di convenzione non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane.

Per queste ultime aree, non utilizzate secondo i fini della presente legge entro il triennio successivo, le amministrazioni devono provvedere al rimborso dei contributi regionali, aumentati degli interessi legali, salva l'autorizzazione ad una diversa destinazione di uso pubblico da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La giunta regionale sulla base delle documentazioni pervenute dalle amministrazioni interessate entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al consiglio regionale una relazione circa i risultati e le prospettive derivanti dagli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 1.500 milioni al cui finanziamento si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª, è istituito il cap. 273110, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni consorzi e comunità montane per l'esproprio ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 di aree destinate ad insediamenti artigiani e per la relativa dotazione di infrastrutture e servizi » e con la dotazione di lire 1.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. 57.
Modifica alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 49.

(*Pubblicata nel 1° suppl al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale inquadrato a norma degli articoli 79 e seguenti della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 49, sono attribuite tre classi di stipendio nella misura del 18 %, del 12 % e del 5 % al compimento del 3°, del 5° e del 7° anno di anzianità per il personale che rivesta la qualifica di operatore, di operatore specializzato e di ausiliario e al compimento del 4°, dell'8° e del 12° anno per il personale che rivesta le restanti qualifiche.

Conseguentemente si intendono riferite alla disposizione del comma precedente tutte le norme transitorie e finali delle leggi 25 novembre 1973, n. 48 e n. 49 che richiamano, per la medesima categoria di personale, implicitamente ed esplicitamente l'articolo 39 delle stesse leggi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura annua di lire 900 milioni per l'esercizio 1975 e successivi e nella misura complessiva di lire 1.600 milioni per gli anni 1974 e precedenti, si provvede con l'incremento per lire 2.500 milioni del provento della tassa regionale di circolazione per l'anno 1975, adeguando la previsione in relazione allo accertamento del gettito di tale tributo per l'esercizio 1974.

Nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Stato di previsione dell'entrata:

la dotazione del cap. 121101 « Tassa regionale di circolazione » e elevata da lire 27.500 milioni a lire 30.000 milioni.

b) Stato di previsione della spesa:

1) al titolo I, sezione VIII, rubrica 3ª, è istituito il capitolo 183105, categoria 1ª con la denominazione « Spese per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della giunta regionale, competenze arretrate dovute per gli anni 1974 e precedenti in applicazione della modifica dell'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 » e con la dotazione di lire 1.500 milioni.

Il predetto cap. 183105 viene incluso nell'elenco n. 1, spese obbligatorie e d'ordine, allegato al bilancio regionale per l'esercizio 1975 e approvato con l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4;

2) la dotazione dei sottoindicati capitoli è incrementata dell'importo a fianco di ciascuno indicato:

111103 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale »	L. 150.000.000
113100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 80.000.000
121100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 15.000.000
122101 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 100.000.000
131100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 80.000.000
132200 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 175.000.000
151100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 100.000.000
161100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 200.000.000
171100 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale »	» 100.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 21 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 13 marzo 1975)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. **58.**

Autorizzazione all'acquisto di immobile da parte della giunta regionale e destinazione dello stesso ad attività di interesse regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 23 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di ospitare un centro di coordinamento riguardante le attività dei musei, la qualificazione degli addetti ai medesimi, il restauro e le iniziative a favore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 12, della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, la giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto ed alla prima sistemazione nel limite di spesa di L. 1.800.000.000 del palazzo sito in via S. Spirito n. 10, via Gesù n. 5, Milano.

Una parte dell'immobile verrà destinata ad ospitare un museo di interesse locale.

L'immobile potrà inoltre essere utilizzato dalla Regione per funzioni di rappresentanza.

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1975 la spesa di lire 1.800 milioni al cui finanziamento si provvede mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione alle migliori condizioni del mercato finanziario uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 1.800 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi al tasso massimo del 12 % annuo per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio per la presa di atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annui, per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con quota delle somme spettanti alla regione Lombardia per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote di capitale per il rimborso dei mutui di cui al secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, in via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975, lo stanziamento del cap. 511100 relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 1.800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale, al titolo II, sezione III, rubrica 2ª, sono istituiti:

il cap. 232105, categoria 8ª, con la denominazione « Spese per l'acquisizione dell'immobile sito in Milano, via S. Spirito, 10, via Gesù, 5 » e con la dotazione di lire 1.350 milioni;

il cap. 232106, categoria 8ª, con la denominazione « Spese per la ristrutturazione e la prima sistemazione dell'immobile sito in Milano, via S. Spirito, 10, via Gesù, 5 » e con la dotazione di lire 450 milioni.

Le spese come sopra autorizzate per l'anno 1975 ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 13 marzo 1975*)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. 59.

Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni di competenza regionale.

(*Pubblicata nel 1º suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 23 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche; assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo idonee iniziative.

Art. 2.

Definizioni delle manifestazioni

Ai fini della normativa concernente le fiere, mostre ed esposizioni sono considerate:

a) fiere: le manifestazioni senza limitazione merceologica aperte al pubblico nelle quali è consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti;

b) mostre mercato: le manifestazioni di un settore merceologico o più settori merceologici tra di essi omogenei aperte al pubblico e nelle quali è vietata l'asportazione dei prodotti esposti durante il periodo di svolgimento della manifestazione. Sono comprese in tali manifestazioni anche le mostre d'opere d'arte effettuate allo scopo della compravendita delle stesse e che non rientrano in quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062;

c) mostre specializzate: le manifestazioni di un solo settore merceologico o di più settori tra essi omogenei alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali del ramo merceologico interessato.

Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita nonchè l'asportazione dei campioni esposti;

d) esposizioni: le manifestazioni a carattere temporaneo e non ripetitive nella stessa località durante l'anno solare che hanno lo scopo di promozione tecnico-culturale-sociale o scientifico con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

Le esposizioni a carattere permanente non artigiane rivolte alla vendita sia diretta che promozionale dei prodotti esposti rientrano nella sfera di applicazione delle leggi e delle norme generali che disciplinano l'esercizio del commercio.

Art. 3.

Classificazione delle manifestazioni

Le manifestazioni fieristiche sono classificate territorialmente: locali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali.

L'attribuzione di qualifica di cui al precedente comma viene data alle fiere in rapporto alla prevalente influenza territoriale degli espositori che vi partecipano indipendentemente dai prodotti esposti.

Le fiere che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1934, n. 454, possono avere la qualifica di « internazionali » quando vi partecipino operatori esteri in adeguato rapporto a quelli nazionali.

L'attribuzione della classificazione viene data alle mostre (mercato o specializzate) e alle esposizioni, con riferimento esclusivo alla provenienza degli espositori e dei prodotti esposti.

Art. 4.

Soggetti organizzatori

Salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo le manifestazioni fieristiche sono organizzate da enti pubblici, nonchè da enti privati riconosciuti dalla Regione aventi esclusivamente tale finalità statutaria e che non perseguono fini di lucro.

Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali possono essere organizzate anche da comitati od associazioni non riconosciuti purchè non perseguano scopi di lucro ed a condizione che di essi faccia parte almeno un rappresentante del comune in cui esse hanno luogo, designato dal consiglio comunale.

Art. 5.

Commissione regionale

Presso la Regione è costituita una commissione regionale consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato e composta da:

a) due rappresentanti delle organizzazioni regionali delle provincie, dei comuni;

b) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) due rappresentanti delle associazioni industriali di cui uno delle medie e piccole imprese;

d) tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale;

e) tre rappresentanti dei produttori agricoli di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;

f) tre rappresentanti delle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale.

La commissione può avvalersi di esperti senza diritto di voto nonchè disporre consultazioni con gli enti ed organizzazioni interessate.

La commissione regionale ha il compito di esprimere pareri in merito all'accoglimento delle domande di manifestazioni ed alle loro definizioni nonchè in ordine alla loro qualificazione territoriale, coordina i calendari provinciali delle manifestazioni per la formazione del calendario regionale ed esprime pareri su ogni altro argomento che il presidente ritenesse sottoporre al suo esame.

La commissione è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato industria e commercio.

La commissione regionale è nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e su designazione delle rispettive organizzazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del presente articolo.

La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 6.

Durata

La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore ai 16 giorni.

La giunta regionale può eccezionalmente autorizzare, per comprovate ragioni organizzative, una durata maggiore.

Art. 7.

Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali

Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali di competenza regionale ai sensi del successivo art. 12, devono disporre di sede stabile, di una organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.

Non possono essere allestite nello stesso comune, anche con denominazione separata, mostre specializzate contemporaneamente a fiere o mostre mercato.

Art. 8.

Manifestazioni itineranti

Le mostre regionali, provinciali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In tal caso oltre alla autorizzazione a norma di quanto previsto nel titolo secondo della presente legge, devono osservare le norme vigenti di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Vendita al pubblico

Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 2, la vendita con consegna immediata è ammessa oltre che nelle fiere anche nelle mostre mercato per i prodotti dell'artigianato e per quelli floroortifrutticoli ed alimentari deperibili purchè presentati in settori specifici della rassegna.

Titolo secondo

AUTORIZZAZIONI E CALENDARIO

Art. 10.

Principi generali

Possono essere svolte solo quelle manifestazioni fieristiche realizzate in armonia con i principi e con le norme generali indicate dalla Regione in materia, che siano comprese nel calendario regionale ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.

Art. 11.

Requisiti per l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere concessa alle manifestazioni fieristiche che:

a) soddisfino alle reali esigenze di promozione e sviluppo economico dei settori interessati ove trattasi di fiere e mostre, mentre per quanto concerne le esposizioni quando queste perseguano obiettivi tecnici, culturali, sociali o scientifici;

b) presentino modalità di organizzazione diretta a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili ed in ordine alla priorità cronologica della ricezione all'organizzatore delle relative domande, l'accesso a tutti gli operatori che in relazione alla qualifica di manifestazioni abbiano titolo e siano interessati a partecipare o ad esporre in base al regolamento dello ente organizzatore approvato dalla Regione;

c) non prevedano quote di partecipazione dei medesimi operatori in misura superiore ai costi economici escluso comunque ogni fine di lucro. Le eventuali eccedenze attive sono devolute alle finalità previste dallo statuto, a norma del successivo art. 17, approvato dalla Regione.

Art. 12.

Competenze per l'autorizzazione

Le manifestazioni fieristiche internazionali, che non siano organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, nazionali e regionali sono sottoposte ad autorizzazione regionale.

Sono escluse dall'autorizzazione regionale le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali, a carattere internazionale e universale.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera di giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali sono sottoposte ad autorizzazione del comune ove si svolge la manifestazione, previo parere della giunta regionale limitatamente a quelle provinciali.

Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal comune dovrà essere inviata alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per la formazione del calendario provinciale di cui al successivo art. 16.

Art. 13.

Domanda per l'autorizzazione

La domanda di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche previste dal primo comma dell'art. 12 è presentata dai soggetti di cui all'art. 4 entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene per la prima volta la manifestazione e deve essere corredata:

a) di un progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della manifestazione, le finalità perseguite ed i settori merceologici interessati;

b) di un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

c) del regolamento della manifestazione;

d) delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;

e) delle altre notizie utili circa gli incontri ed i convegni di operatori economici e le manifestazioni collaterali che si prevede saranno organizzate nell'ambito della manifestazione in relazione alle finalità perseguite.

Entro il termine di trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere forniti i dati definitivi in ordine agli elementi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo.

Per le domande di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche locali o provinciali, si osservano le norme previste dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 14.

Manifestazioni contemporanee

Al fine dell'inserzione nel calendario, la giunta regionale su parere della commissione regionale di cui all'art. 5 della presente legge, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

Art. 15.

Durata e revoca delle manifestazioni

Le autorizzazioni, salvo che siano richieste per manifestazioni ad edizione unica, sono rilasciate a tempo indeterminato.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale, di cui all'art. 5 della presente legge, può, d'ufficio, revocare, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni, sentiti i pareri di cui all'art. 12, con atto motivato, le autorizzazioni per le manifestazioni che non siano state organizzate con l'osservanza dei requisiti, dei criteri e delle norme stabilite dalla presente legge e nel decreto di autorizzazione.

A tal fine la giunta regionale, nei confronti delle manifestazioni fieristiche e dei soggetti organizzatori, può disporre ispezioni, acquisizioni di dati, notizie e ogni altro elemento utile a valutare il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.

L'autorizzazione decade ove non venga utilizzata anche una sola volta.

La revoca dell'autorizzazione e la decadenza comportano la cancellazione dal calendario salve le sanzioni di cui all'art. 30.

Art. 16.

Calendario regionale e provinciale

Entro il 30 novembre di ciascun anno la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il calendario regionale.

Entro il 15 dicembre di ciascun anno, le camere di commercio comunicheranno i calendari provinciali delle manifestazioni fieristiche autorizzate.

I calendari indicheranno, per ciascuna manifestazione: la denominazione ufficiale, il tipo e la qualifica, il luogo ed il periodo di svolgimento, gli estremi dell'autorizzazione.

I calendari regionale e provinciali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione; i calendari provinciali sono altresì pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia competente per territorio.

Art. 17.

Relazioni economico-finanziarie

Entro novanta giorni dalla chiusura delle manifestazioni l'ente l'associazione o il comitato promotore è tenuto a trasmettere alla giunta regionale o al comune sede della manifestazione una relazione dimostrativa dei risultati economici e

finanziari della manifestazione, unitamente ad un bilancio consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative, e ad un elenco nominativo degli espositori nonchè le deliberazioni che impegnano il bilancio per più di un esercizio.

Tale relazione viene trasmessa anche al comune ove si è svolta la manifestazione, qualora il comune stesso non ne sia stato l'organizzatore.

Le eventuali eccedenze attive di bilancio, derivanti da ogni singola manifestazione organizzata da enti pubblici, sono riportate a finanziamento dell'edizione successiva o, in mancanza, vengono destinate a sostegno di fini statutari.

Le eventuali eccedenze attive di bilancio, derivanti da ogni singola manifestazione organizzata da privati, sono riportate a finanziamento dell'edizione successiva ed in caso di edizione unica vengono restituite proporzionalmente agli espositori.

Titolo terzo

ENTI FIERISTICI

Art. 18.

Riconoscimento di enti e approvazione di statuti

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede a riconoscere gli enti privati di cui al primo comma dell'art. 4, costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nei limiti della competenza regionale e formula le proposte di riconoscimento, da parte dei competenti organi dello Stato, degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, in base alle competenze regionali.

Il decreto di riconoscimento è emanato dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera di giunta.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Lo statuto deve prevedere i fini dell'ente, i mezzi finanziari a disposizione per i fini indicati, la nomina da parte della giunta regionale di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

Art. 19.

Vigilanza

Gli enti di cui all'art. 4, le associazioni e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche sono soggetti alla vigilanza della giunta regionale. A tal fine trasmettono alla giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il presidente della giunta regionale, su conforme delibera di giunta, previa diffida, con assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi dei soggetti suddetti, in caso di grave e reiterata inosservanza delle norme di legge o di regolamento, delle disposizioni dello statuto o delle condizioni della autorizzazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario che provveda all'ordinaria amministrazione dell'ente ed al rinnovo degli organi amministrativi in conformità allo statuto.

Art. 20.

Estinzione

Con le modalità di cui all'articolo precedente la Regione può dichiarare l'estinzione degli enti fieristici riconosciuti, qualora essi vengano a trovarsi nell'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

La liquidazione è effettuata da un commissario liquidatore nominato in osservanza delle disposizioni previste dal codice civile sulla liquidazione delle persone giuridiche.

Il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni contenute nello statuto e, in mancanza, secondo le determinazioni del presidente della giunta regionale, previa delibera di giunta.

Titolo quarto

INIZIATIVA E CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 21.

Iniziative fieristiche regionali

Per le finalità indicate all'art. 1, la Regione può organizzare, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti, manifestazioni fieristiche previa approvazione del relativo regolamento da parte del consiglio regionale.

La giunta regionale può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche da altri organizzate.

Art. 22.

Contributi regionali

Possono essere concessi contributi, a carico del bilancio regionale, per l'organizzazione nel territorio della Regione, di fiere, mostre ed esposizioni, nonchè per la partecipazione di enti ed operatori economici aventi sede principale amministrativa o produttiva nella regione e con priorità alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese.

I contributi per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio della Regione possono riguardare sia le spese di organizzazione, sia le spese per gli impianti, le attrezzature e la manutenzione straordinaria degli stessi.

Possono inoltre essere concessi contributi agli enti e agli operatori economici di cui al primo comma del presente articolo, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, con un apposito piano di riparto e di assegnazione dei contributi predisposti dal competente assessorato, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 23.

Criteri generali di concessione

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo si avrà riguardo alla particolare utilità e opportunità nonchè alla validità della manifestazione in ordine ai fini di cui all'art. 1 e in relazione agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

In particolare si farà riferimento alla dimensione della partecipazione degli operatori economici della Regione, alla natura dei soggetti ammessi ad esporre, ed alle caratteristiche della manifestazione e della zona in cui essa si svolge.

L'ammontare del contributo è stabilito in relazione all'importanza della manifestazione, all'entità della spesa prevista e dell'ammontare dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti.

L'ammontare del contributo non potrà superare il 90 % della spesa riconosciuta per l'organizzazione o per la partecipazione alla manifestazione.

Nell'ambito del limite massimo stabilito la giunta regionale fissa i criteri di valutazione dell'intervento contributivo, quantificando l'importo di ogni contributo concesso.

Art. 24.

Manifestazioni nel territorio regionale

Gli enti, associazioni e comitati promotori di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, che aspirano ad ottenere i contributi di cui all'art. 22, dovranno farne domanda al presidente della giunta entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione.

Tale domanda dovrà essere corredata oltre che della documentazione richiesta dall'art. 13 ai fini dell'autorizzazione anche:

a) di un dettagliato preventivo delle spese per l'organizzazione della manifestazione;

b) di una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la mostra ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.

Le richieste di contributo per le manifestazioni di mostre artigiane devono essere indirizzate al presidente della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, che provvederà a trasmettere la pratica relativa alla richiesta di contributo, debitamente istruita e completa di osservazioni al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.

Art. 25.

Partecipazioni alle manifestazioni fieristiche anche al di fuori del territorio regionale

Gli operatori economici che aspirano ad ottenere contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche svolgentesi anche al di fuori del territorio regionale dovranno farne domanda al presidente della giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della data di inizio della manifestazione cui intendono partecipare, corredandola con:

a) una copia della domanda di partecipazione indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della manifestazione alla quale intendono partecipare;

b) un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione;

c) il programma con il quale si intende partecipare alla manifestazione;

d) un estratto del regolamento della manifestazione; qualora non sia allegato al modulo della domanda di partecipazione di cui al precedente punto *a*);

e) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura il richiedente ha in precedenza fruito di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti per la partecipazione alla stessa o ad analoghe manifestazioni.

Per il settore dell'artigianato gli operatori presenteranno la documentata domanda di contributo, alla competente commissione provinciale dell'artigianato che provvederà all'inoltro della stessa, dopo l'idonea istruttoria, al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio della manifestazione, e comunque entro il 20 novembre dell'anno precedente.

Art. 26.

Piano di riparto

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano annuale di riparto dei contributi per le manifestazioni fieristiche per i vari settori interessati, fissandone le priorità.

La giunta regionale, nell'ambito del piano di riparto, stabilisce le misure del contributo e le comunica agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 27.

Erogazione di contributi

Entro sessanta giorni dal termine finale della manifestazione i soggetti, ammessi ai contributi di cui all'art. 22, devono trasmettere alla giunta regionale una relazione sulla manifestazione organizzata o alla quale hanno partecipato e un resoconto analitico e documentato delle spese affrontate.

E' in facoltà della giunta di eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare il regolare svolgimento della manifestazione, l'effettiva partecipazione a questa e l'entità delle spese affrontate.

Entro trenta giorni dal compimento degli adempimenti di cui al primo comma il presidente della giunta disporrà l'erogazione del contributo nella misura indicata nel provvedimento di assegnazione.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale.

E' tuttavia in facoltà della giunta regionale, una volta che siano stati deliberati l'ammissione al contributo e l'ammontare di questo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40 % del contributo determinato ai sensi dell'art. 26.

Art. 28.

Decadenza

Il mancato svolgimento, per qualsiasi motivo, della manifestazione fieristica o la mancata partecipazione alla stessa comporta la decadenza dei contributi assegnati con il conseguente obbligo di restituire gli acconti eventualmente percepiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27.

Il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta, oltre alla decadenza del contributo, la impossibilità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 22 della presente legge per un periodo minimo di anni due.

I soggetti, cui i contributi sono stati riconosciuti, debbono, entro dieci giorni dalla sopraggiunta impossibilità di dar corso alla manifestazione, comunicare alla Regione i fatti e le circostanze che hanno determinato il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione alla stessa.

Art. 29.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1975, la spesa annua corrente di lire 340 milioni, al cui finanziamento per il 1975 si provvede in quanto a lire 170 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap 183102 e in quanto a lire 170 milioni mediante utilizzazione della dotazione del cap. 174101 « Fondo per la valorizzazione dei prodotti artigiani (mostre) » capitolo che viene contestualmente soppresso.

La spesa annua come sopra autorizzata, è così ripartita: lire 40 milioni per interventi diretti della Regione per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni e lire 300 milioni per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio regionale e per la partecipazione di operatori economici lombardi ad analoghe manifestazioni aventi luogo al di fuori dell'ambito regionale.

Limitatamente all'anno finanziario 1975, per la concessione dei contributi di cui al comma precedente è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del capitolo 112201 « Spese per l'intervento della Regione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e celebrazioni pubbliche, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni », la cui denominazione viene così modificata « Spese per l'intervento della Regione a manifestazioni e celebrazioni, comprese le spese per la fornitura di targhe, coppe e medaglie e per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni ».

Oltre a quelle suindicate, allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo I, sezione VII, rubrica 3ª sono istituiti:

il cap. 173102, categoria 2ª, con la denominazione « Spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti » e con la dotazione di lire 20 milioni;

il cap. 173104, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nel territorio regionale e per la partecipazione di operatori economici lombardi ad analoghe manifestazioni aventi luogo al di fuori dell'ambito regionale e con la dotazione di lire 250 milioni »;

al titolo I, sezione VII, rubrica 4ª sono istituiti:

il cap. 174103, categoria 2ª, con la denominazione « Spese per l'organizzazione diretta di fiere, mostre ed esposizioni artigiane e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti » e con la dotazione di lire 20 milioni;

il cap. 174104, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di fiere, mostre ed esposizioni artigiane e per la partecipazione di imprese artigiane lombarde ad analoghe manifestazioni aventi luogo al di fuori dell'ambito regionale » e con la dotazione di lire 150 milioni.

Titolo quinto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30.

Manifestazioni fieristiche non autorizzate

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge o non iscritte nel calendario è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10 milioni.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in data, località e con denominazione diverse da quelle indicate nei calendari nazionali, regionali o provinciali, o svolga un programma diverso da quello comunicato all'amministrazione ai fini dell'autorizzazione, è punito con la sanzione fino a L. 500 000, salvo il potere di revoca, ai sensi dell'art. 15.

E' fatta salva ogni altra responsabilità ai sensi delle leggi civili e penali.

Art. 31.

Accertamento

Per delega della Regione le sanzioni di cui all'articolo precedente sono irrogate dal sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

A tal fine si procede all'accertamento delle infrazioni commesse mediante redazione di processo verbale contenente le generalità del trasgressore e le eventuali dichiarazioni di questi, oltre all'enunciazione del fatto e della norma di legge violata. L'infrazione è contestata, sempre che sia possibile, immediatamente.

In caso contrario la contestazione deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione mediante notifica, a mezzo di un messo comunale, o con raccomandata con ricevuta di ritorno del relativo processo verbale; in tal caso al trasgressore è assegnato un termine di giorni 15 dalla notifica per le eventuali osservazioni.

Art. 32.

Esecuzione

Il sindaco determina, sulla base della gravità dell'infrazione, l'ammontare della sanzione dandone notizia al trasgressore con atto notificato a mezzo di un messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il trasgressore non provveda al pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al precedente comma, il sindaco emette ingiunzione di pagamento; contro di essa gli interessati possono produrre opposizione a norma e con le procedure previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, in quanto applicabili.

I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 sono devoluti al comune ove ha sede la manifestazione.

Titolo sesto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Autorizzazioni ad enti fieristici preesistenti

Alla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni in atto per manifestazioni fieristiche di cui al primo comma dell'art. 12 sono rinnovate con la procedura di cui al titolo secondo della presente legge.

A tal fine, gli enti, i comitati e le associazioni interessati devono presentare domanda di rinnovo entro sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche debbono uniformare i propri statuti e la propria organizzazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

(4022)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. **60.**

Interventi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi di medicina veterinaria.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consortili, concede contributi ai comuni e loro consorzi per:

a) l'acquisto di attrezzature e di materiale immunizzante per iniziative di profilassi zooiatrica e per la lotta contro le zoonosi;

b) l'acquisto di impianti mobili per le attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e per la lotta al randagismo dei cani;

c) la costruzione degli impianti, la dotazione ed il potenziamento delle attrezzature igienico-sanitarie dei macelli pubblici;

d) l'istituzione ed il potenziamento di laboratori diagnostici e la dotazione di laboratori diagnostici mobili per l'esecuzione di necroscopie e di esami di campo;

e) l'acquisto di impianti per la distruzione di animali morti, organi animali e alimenti di origine animale inidonei al consumo alimentare;

f) l'allestimento di impianti per la sterilizzazione dei residui alimentari da destinare alla nutrizione degli animali.

La Regione concede altresì contributi per il funzionamento dei servizi veterinari nonchè per l'integrazione dell'indennità corrisposta, a titolo di rimborso spese per ogni accesso agli allevamenti, ai veterinari incaricati dell'esecuzione delle prove diagnostiche per la tubercolosi bovina.

L'entità del contributo integrativo di cui al comma precedente verrà stabilita dalla giunta regionale nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio di ciascun esercizio e non dovrà comunque superare l'importo di L. 2000 per ogni accesso.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui al primo comma del precedente art. 1 comuni o loro consorzi che abbiano progettato o stiano costruendo nuovi macelli con il concorso finanziario dello Stato previsto dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 1° marzo 1968, n. 217.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge dovranno essere presentate alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno e, nei casi previsti dal primo comma del precedente art. 1, dovranno essere corredate dalla deliberazione dell'ente interessato, dal piano di finanziamento e da una relazione tecnica.

Entro il successivo mese di aprile la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, approva i relativi piani di riparto e di assegnazione dei contributi; le erogazioni degli stessi è disposta con decreto del presidente della giunta o, per sua delega, dell'assessore regionale competente.

Per il primo anno di applicazione della legge i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono rispettivamente fissati alla scadenza del quarantacinquesimo e novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la complessiva spesa di lire 650 milioni al cui finanziamento si provvede:

per lire 450 milioni mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 delle disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974;

per lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del cap. 152500 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, capitolo che viene contestualmente soppresso.

Nel medesimo stato di previsione vengono istituiti:

al titolo I, sezione V, rubrica 2ª, il cap. 152503, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi a comuni e consorzi di comuni nelle spese di funzionamento dei servizi veterinari e per l'integrazione del rimborso spese da corrispondere ai veterinari incaricati dell'esecuzione delle prove diagnostiche per la t.b.c. bovina » e con la dotazione di lire 170 milioni;

al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, sottorubrica « servizi veterinari » il cap. 251501 con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari » e con la dotazione di lire 480 milioni.

Le spese in capitale come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla determinazione degli interventi per gli anni successivi ed al relativo finanziamento si provvederà con successivi appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. 61.

Attribuzioni e composizione del consiglio provinciale di sanità.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, le attribuzioni, la composizione e l'ordinamento dei consigli provinciali di sanità nella regione Lombardia sono regolati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio provinciale di sanità deve essere obbligatoriamente sentito:

1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, l'edilizia popolare, le opere e i piani di risanamento in genere del suolo e degli abitati;

3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;

4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;

5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei comuni;

6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la provvista di acqua potabile e sull'esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sull'alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;

9) sulle piante organiche delle farmacie;

10) su ogni altro regolamento a scopo igienico;

11) sulla conferma e la dimissione del personale sanitario dei consorzi provinciali antitracomatosi e di altri enti a carattere provinciale e comunale e sui provvedimenti disciplinari relativi al personale stesso, che eccedano la sospensione per il periodo di un mese.

Il consiglio provinciale di sanità esprime i pareri riferiti al precedente comma entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche.

Il consiglio provinciale di sanità può essere sentito su ogni altra questione riguardante l'igiene e la pubblica salute nel territorio della provincia.

Art. 3.

Spetta al consiglio provinciale di sanità:

a) designare i componenti della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

b) provvedere alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che devono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 4.

Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale, ovvero da un assessore da lui delegato, ed è composto da:

il responsabile dell'ufficio del medico provinciale;

il responsabile dell'ufficio del veterinario provinciale;

il responsabile dell'ufficio provinciale del genio civile;

il responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

i direttori del reparto medico-micrografico e del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

l'ufficiale sanitario del capoluogo di provincia;

tre presidenti di enti ospedalieri con sede nel territorio della provincia, designati dal consiglio provinciale con voto limitato a due;

tre presidenti di comitati o consorzi sanitari di zona di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, aventi sede nel territorio della provincia, designati dal consiglio provinciale con voto limitato a due;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative designati dalle stesse;

un rappresentante per ciascun ordine dei medici, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi della provincia, designato dagli ordini medesimi;

un rappresentante del collegio provinciale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia ed uno del collegio provinciale delle ostetriche, designati dai collegi medesimi.

Fanno altresì parte del consiglio provinciale di sanità, senza diritto di voto:

un dirigente coordinatore dei servizi di igiene pubblica ed un dirigente coordinatore dei servizi di medicina sociale in servizio presso i comitati o consorzi sanitari di zona aventi sede nel territorio della provincia, ovvero, in luogo dei medesimi, rispettivamente un ufficiale sanitario ed un medico condotto in servizio presso i comuni o consorzi di comuni della provincia, designati dall'amministrazione provinciale;

un esperto per ciascuna delle seguenti materie designato dall'amministrazione provinciale:

a) igiene e sanità pubblica;

b) medicina sociale;

c) medicina del lavoro;

d) ingegneria sanitaria;

e) urbanistica;

f) assistenza mutualistica;

g) ecologia;

h) diritto amministrativo.

I membri del consiglio provinciale di sanità sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Alle sedute del consiglio provinciale di sanità può partecipare l'assessore regionale alla sanità.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione provinciale dalla stessa designato.

Art. 5.

Spettano al presidente della giunta regionale ovvero, per sua delega, all'assessore regionale alla sanità, la facoltà richiesta dei pareri e delle convocazioni straordinarie previste rispettivamente dagli articoli 11 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

Art. 6.

Ai componenti del consiglio provinciale di sanità spetta un gettone di presenza di lire ottomila lorde per ciascuna giornata di riunione, nonchè l'indennità di missione nei casi e nella misura previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

I gettoni di presenza e le indennità verranno corrisposti direttamente dalle amministrazioni provinciali, alle quali la Regione rimborserà le somme anticipate su presentazione semestrale di rendiconto documentato.

Art. 7.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, contrastanti o incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 20 milioni annui, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto fra le spese correnti dei singoli bilanci regionali, corrispondente al cap. 112204 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. **62.**

Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 24 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire le iniziative volte a dare attuazione alle direttive di promozione e sostegno del turismo sociale, mediante idonee e qualificate strutture, concede contributi finanziari, in capitale e in annualità, secondo le disposizioni della presente legge, per la realizzazione anche mediante totale o parziale utilizzo di strutture esistenti di villaggi turistici destinati a soggiorni di lavoratori autonomi o dipendenti.

Art. 2.

I contributi saranno concessi dalla giunta regionale a favore dei comuni, comunità montane o di enti, con o senza personalità giuridica, che provvedano nel territorio regionale alla realizzazione delle opere previste dall'articolo precedente, a condizione che:

a) con i progetti delle opere da realizzare sia sottoposto alla giunta regionale uno schema di regolamento del villaggio turistico che preveda quale requisito indispensabile per poter fruire dell'ospitalità nel villaggio stesso la condizione di lavoratore dipendente o autonomo;

b) il villaggio turistico per lavoratori sia dato in gestione comune agli enti di turismo sociale delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.

I contributi possono essere:

a) in capitale, fino ad un massimo del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile;

b) in annualità costanti posticipate per 25 anni in ragione del 7 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Al fine di facilitare l'accesso al credito da parte dei beneficiari dei contributi regionali, la giunta regionale stipulerà apposite convenzioni con idonei istituti di credito, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

Per la concessione dei contributi in capitale ed in annualità di cui al comma precedente sono autorizzati per l'anno 1975, rispettivamente, la spesa di lire 300 milioni e gli impegni di spesa al limite di lire 70 milioni.

Per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge gli enti interessati dovranno inoltrare alla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione di cui allo art. 2, nonchè delle deliberazioni esecutive degli enti locali interessati.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede, in quanto a lire 70 milioni mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e in quanto a lire 300 milioni mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione alle migliori condizioni del mercato finanziario uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 300 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi al tasso massimo del 12 % annuo per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma valutato in lire 130 milioni annui, per ogni 1000 milioni di prestito contratto, si provvede con quota delle somme spettanti alla regione Lombardia per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote di capitale per il rimborso dei mutui di cui al secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975, lo stanziamento del cap. 511100 relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale, al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª, sono istituiti:

il cap. 266104, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità a comuni, comunità montane ed altri enti per la realizzazione di villaggi turistici per soggiorni di lavoratori - prima delle venticinque annualità del limite di impegno di lire 70 milioni » e con la dotazione di lire 70 milioni;

il cap. 266105, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni, comunità montane ed altri enti per la realizzazione di villaggi turistici per soggiorni di lavoratori » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Le spese come sopra autorizzate per l'anno 1975 e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1975)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. **63.**

Classificazione degli alberghi residenziali.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 24 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Vengono denominati alberghi residenziali o case albergo gli esercizi ricettivi i quali:

a) concedono in locazione appartamenti di uno o più locali con servizi igienici e cucina, forniti di mobilio, arredamento e dotazioni;

b) forniscono altresì, i seguenti servizi:

riscaldamento o condizionamento d'aria;

acqua calda corrente;

illuminazione e forza motrice di uso domestico ovvero gas;
segnali di allarme nei bagni;
chiamata del personale;
portineria e informazioni;
fornitura e cambio periodico di biancheria per il bagno e per il letto:
pulizia degli appartamenti e riassetto degli stessi;
lavatura e stiratura di indumenti degli ospiti.

Art. 2.

Gli esercizi di cui all'articolo precedente possono concedere in locazione gli appartamenti unicamente con contratti di durata non inferiore ad un mese.

Art. 3.

Gli esercizi ricettivi, comunque denominati, i quali non forniscono, in tutto o per parte i servizi di cui all'art. 1, lettera *b*), ovvero che concedano alloggio per i periodi di durata anche inferiore ad un mese, restano sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni e soggiacciano alla vigente classificazione degli alberghi, sia per quanto riguarda la disciplina dei prezzi e della pubblicità, che ad ogni altro effetto.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* **13** *marzo* **1975**)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. 64.
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia riconosce nelle associazioni «pro-loco», quali organismi a carattere volontario, un efficace strumento della promozione turistica di base, che si concreta principalmente in attività di:

a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonchè la salvaguardia del patrimonio ambientale;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche.

Art. 2.

E' istituito presso la giunta regionale un «albo regionale delle associazioni pro-loco».

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che nel territorio del comune interessato non operino altre associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale;

b) che la località possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dello artigianato tipico, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica;

c) che l'associazione «pro-loco» sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall'art. 4.

Art. 4.

Lo statuto dell'associazione pro-loco, ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità ed in particolare deve prevedere:

a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre consiglieri comunali eletti dal rispettivo consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

b) norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;

e) che in caso di scioglimento dell'associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o di enti pubblici siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza tramite il comune al presidente della giunta regionale della Lombardia corredata dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè del parere del consiglio comunale.

L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento della giunta regionale.

L'albo regionale delle associazioni pro-loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 6.

L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipazione alla designazione del rappresentante delle «pro-loco», nei casi previsti dalla legge;

b) fruire di contributi da parte di enti operanti nel settore del turismo.

Art. 7.

Le associazioni «pro-loco» già in attività all'entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all'albo nazionale, devono presentare l'istanza di cui al precedente art. 4 corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, eventualmente modificato, ai sensi della presente legge, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della giunta regionale, previa acquisizione del parere del consiglio comunale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* **13** *marzo* **1975**)

(4023)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751850)